

STATUTO

SOLIDARIETA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BINETTO BA STRADA
PROVINCIALE PER SANNICA N.C.

Numero REA: BA - 331120

Codice fiscale: 04753020728

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-03-2015 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO COOPERATIVA SOCIALE TIPO A	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art.1 (Denominazione e sede)	
	E' costituita, ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381,	
	con sede nel Comune di Binetto all'indirizzo risultante dalla	
	apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle	
	Imprese, la Società Cooperativa denominata "Solidarietà -	
	Società Cooperativa Sociale".	
	Alla cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del	
	Libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla	
	cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	per le società per azioni.	
	La cooperativa potrà istituire, ai sensi di legge, con	
	delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie,	
	succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Spetta all'Organo Amministrativo deliberare il trasferimento	
	della sede nell'ambito del territorio comunale sopra indicato.	
	Art. 2 (Durata)	
	La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno	
	dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con	
	deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto	
	di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	

	Art. 3) (Scopo mutualistico)	
	La cooperativa, secondo i principi della mutualità e senza	
	fini di speculazione privata, conformemente all’art. 1 della	
	Legge 381/1991, si propone di perseguire in modo organizzato	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	alla integrazione sociale dei cittadini attraverso lo	
	svolgimento di attività diverse, così come riportate al	
	successivo art. 4, coerentemente anche a quanto disposto	
	dalla Legge della Regione Puglia n. 21/93. Nello specifico,	
	la cooperativa "Solidarietà società cooperativa sociale" si	
	propone quale scopo principale, ma non esclusivo, di	
	realizzare servizi socio-sanitari ed educativi volti alla	
	promozione umana e sociale della comunità civile, attraverso	
	il sostegno ai soggetti in stato di bisogno.	
	La cooperativa, inoltre, ha per scopo quello di ottenere,	
	tramite la gestione in forma associata, la continuità di	
	occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche,	
	sociali e professionali per i soci lavoratori ai sensi e per	
	gli effetti di cui alla legge 142/2001. Per il raggiungimento	
	e in funzione di quanto sopra la cooperativa intende operare	
	attraverso le attività di cui al successivo articolo 4),	
	mediante l'erogazione di servizi socio-sanitari ed educativi,	
	ai sensi dell'articolo 1 lettera a) della legge n. 381 del 8	
	novembre 1991.	
	La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi	

	anche di soggetti diversi dai soci.	
	Nello svolgimento dell'attività mutualistica la società deve	
	rispettare il principio della parità di trattamento.	
	Al fine del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto	
	dalla legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni	
	ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma	
	ovvero in qualsiasi altra forma, anche di nuova introduzione	
	nell'ordinamento italiano.	
	Art.4) (Oggetto sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come	
	definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa	
	ha come oggetto, a solo titolo esemplificativo, le seguenti	
	attività del settore socio-assistenziale - sanitario ed	
	educativo, tese a:	
	- promuovere l'inclusione sociale e socio-lavorativa di	
	specifici target di individui e nuclei familiari portatori di	
	bisogno sociale anche attraverso l'attivazione di tirocini	
	formativi;	
	- sensibilizzare e informare correttamente le comunità locali	
	e i target mirati delle opportunità e delle condizioni di	
	accesso ai servizi, nonché delle modalità per l'esigibilità	
	dei diritti sociali.	
	1. Gestione di strutture per minori quali, a titolo	

	esemplificativo, comunità familiari, comunità educativa,	
	comunità di pronta accoglienza, comunità alloggio, gruppo	
	appartamento, centri socio-educativi diurni; comunità	
	familiare o casa famiglia; asilo nido e sezione primavera;	
	servizi educativi per il tempo libero; servizi di assistenza	
	educativa domiciliare;	
	gestione scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo	
	e secondo grado.	
	2. Gestione di strutture per diversamente abili quali, a	
	titolo esemplificativo, comunità alloggio, gruppo	
	appartamento, comunità socio-riabilitativa, residenza	
	socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili,	
	residenza sociale assistenziale per diversamente abili,	
	centro diurno socio-educativo e riabilitativo; casa famiglia	
	con servizi formativi alle autonomie per l'inserimento	
	socio-lavorativo di persone con disabilità;	
	- servizi di assistenza scolastica ed extrascolastica a	
	soggetti diversamente abili;	
	- presidi di riabilitazione socio sanitaria riabilitativa a	
	ciclo diurno e residenziale con prestazioni a ciclo diurno,	
	ambulatoriali, fisiokinesiterapia, terapia in acqua;	
	- gestione presidi ambulatoriali per diagnosi e cura delle	
	varie disabilità;	
	- gestione strutture riabilitative residenziali e	
	semi-residenziali;	

	- gestione di strutture residenziali e/o semi-residenziali	
	per soggetti con disturbo psichiatrico - disabilità	
	intellettive - disturbi dello spettro autistico e con gravi	
	disturbi del comportamento;	
	- gestione di strutture finalizzate ad attività laboratoriali	
	e manifestazioni culturali, ricreative, musicali e teatrali	
	aperte al pubblico.	
	3. Gestione di strutture per anziani quali, a titolo	
	esemplificativo, comunità alloggio, gruppo appartamento, casa	
	alloggio, casa di riposo, residenza socio-sanitaria	
	assistenziale per anziani, residenza sociale assistenziale	
	per anziani, centro diurno;	
	4. Gestione di strutture per persone con problematiche	
	psico-sociali, adulti in difficoltà e adulti con	
	problematiche sociali quali, a titolo esemplificativo, casa	
	famiglia o casa per la vita, comunità alloggio e gruppo	
	appartamento per ex-tossicodipendenti, comunità alloggio per	
	gestanti e madri con figli a carico, gruppo appartamento per	
	gestanti e madri con figli a carico, centro di pronta	
	accoglienza per adulti, centro di accoglienza per persone	
	sottoposte o già sottoposte a provvedimenti privativi o	
	limitativi della libertà personale, centro sociale	
	rieducativo per persone sottoposte o già sottoposte a	
	provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale,	
	casa rifugio per donne vittime di violenza, casa rifugio per	

	persone vittime di tratta, centro anti-violenza; gestione di	
	comunità di accoglienza, internet point e nodo	
	antidiscriminatorio; gestione di centri diurni per	
	prestazioni sociosanitarie educative e riabilitative;	
	gestione di centri diurni socio-educativi per minori.	
	5. Albergo diffuso, per l'accoglienza abitativa; alloggio	
	sociale per adulti in difficoltà; centro notturno di	
	accoglienza per persone senza fissa dimora; centri di pronta	
	accoglienza per adulti ed immigrati.	
	6. Servizio di segretariato sociale e gestione di sportelli	
	sociali, anche per conto di enti pubblici; tutor per minori e	
	adulti.	
	7. Gestione di servizi di pronto intervento sociale, servizio	
	sociale professionale, servizio di assistenza domiciliare,	
	servizio di assistenza domiciliare integrata.	
	8. Servizi di mediazione familiare, risoluzione alternativa a	
	conflitti in ambito penale, civile e familiare attraverso la	
	pratica della mediazione.	
	9. Attività di tutela ed assistenza sotto ogni profilo dei	
	minori coinvolti in situazioni di crisi familiari e/o di	
	contrasto con l'ordinamento sociale.	
	10. Gestione di servizi per minori quali il centro ludico	
	prima infanzia e la ludoteca e il centro aperto polivalente	
	per minori; servizi socio-educativi innovativi e sperimentali	
	per la prima infanzia.	

	11. Servizi per l'integrazione scolastica e sociale	
	extra-scolastica dei diversamente abili.	
	12. Supporto e sostegno allo studio a favore dei minori.	
	13. Centro di ascolto per le famiglie e servizi di sostegno	
	alla famiglia e alla genitorialità;	
	14. Gestione di centro sociale polivalente per diversamente	
	abili, centro sociale polivalente per anziani;	
	15. Attività di promozione e rivendicazione dell'impegno	
	delle istituzioni a favore delle persone deboli e	
	svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;	
	16. Attività di formazione e consulenza;	
	17. Animazione culturale nei quartieri per la gestione del	
	tempo libero attraverso l'organizzazione di spazi teatrali,	
	di parchi giochi, ludobus; servizi educativi per il tempo	
	libero, animazione estiva, attività ludico ricreative,	
	attività socio-educative, attività ginnico-sportive, campi	
	scuola, visite culturali, scambi culturali; tutoraggio nelle	
	scuole e a domicilio;	
	18. Attività ed interventi assistenziali, psicologici,	
	sociali, sanitari e formativi atti alla informazione,	
	prevenzione, socializzazione e risocializzazione, educazione	
	e rieducazione, riabilitazione terapeutica, anche attraverso	
	servizi informatici e telematici;	
	19. Gestione di servizi direttamente o indirettamente	
	attinenti a quanto prima elencato.	

	20. Servizio di telefonia sociale.	
	21. Sportelli per l'integrazione socio-sanitaria e culturale.	
	22. Banco di Solidarietà a favore di nuclei familiari in	
	situazione di difficoltà;	
	23. Attività di somministrazione di bevande o alimenti	
	strettamente correlata e complementare ad attività	
	socio-educative e culturali; mercatini di beneficenza;	
	organizzazione eventi e partecipazione a fiere;	
	24. Servizio civile volontario;	
	25. Gestione di strutture ludiche ricreative, palestre,	
	spazi pubblici destinati alla socializzazione:	
	26. affidamento familiare minori, affido adulti affido	
	anziani e servizi di contrasto della povertà e della devianza.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle normative vigenti in materia di esercizio	
	di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta	
	l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	
	in ATI, per lo svolgimento delle attività previste nel	
	presente Statuto; potrà chiedere ed avvalersi di tutti i	
	benefici pubblici (UE, Stato, Regione ed enti locali)	
	previsti a favore della cooperazione, nonché di tutti i	
	finanziamenti disposti dalla UE, da Enti pubblici, privati e	
	da leggi speciali, per il settore in cui opera.	

	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;	
	potrà, inoltre, tra l'altro, e solo per indicazione	
	esemplificativa, e non limitativa:	
	1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme	
	consentite dalla legge, in altre imprese, anche consortili,	
	che svolgano attività analoghe o comunque accessorie	
	all'attività sociale, a scopo di stabile investimento e non	
	di collocamento sul mercato;	
	2) dare adesione e partecipazioni ad enti ed organismi	
	economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e	
	sviluppare gli approvvigionamenti ed il credito;	
	4) accendere mutui e stipulare ogni tipo di contratto	
	bancario e finanziario;	
	5) promuovere o partecipare a consorzi di garanzia fidi.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e da apposito Regolamento	
	approvato con delibera dell'Assemblea.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa è	
	altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo	

	contingenti opportunità - la propria attività con quella di	
	altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e	
	ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo	
	cooperativo.	
	Titolo III	
	SOCI	
	Art. 5) (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge. Se, durante la vita della	
	cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di	
	legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un	
	anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.	
	Possono assumere la qualifica di soci tutte le persone	
	fisiche che sono in grado di contribuire al raggiungimento	
	degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti	
	requisiti:	
	- precedenti esperienze lavorative nei settori di attività	
	della cooperativa o formazione in detti settori;	
	- condivisione dello scopo sociale;	
	nonché le persone giuridiche, riconosciute e non	
	riconosciute, i cui statuti o attività non siano	
	incompatibili con le finalità della cooperativa, che	
	intendano collaborare attivamente al perseguimento degli	
	scopi sociali.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	

	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società	
	che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si	
	trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con	
	la Cooperativa.	
	Possono, inoltre, essere ammessi come soci elementi tecnici	
	ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società.	
	Le partecipazioni sociali dei soci cooperatori sono	
	rappresentate da azioni ordinarie nominative, ciascuna del	
	valore nominale pari ad euro 25,00 (venticinque virgola zero	
	zero).	
	Le azioni dei soci cooperatori non sono rappresentate da	
	titoli azionari; la società non dovrà quindi emettere i	
	relativi titoli, in espressa deroga all'art. 2346 comma 1	
	c.c.. L'Organo Amministrativo rilascia a ciascun socio	
	cooperatore apposito certificato, attestante il numero di	
	azioni sottoscritte.	
	Art. 6 (Soci Volontari)	
	Oltre ai soci ordinari, previsti dall'art. 5, è prevista la	
	presenza di soci volontari che prestano la loro attività	
	gratuitamente.	
	Il numero dei soci volontari non può essere superiore al 50%	
	(cinquanta per cento) del numero complessivo dei soci. Essi	
	sono iscritti in apposita sezione del libro dei soci. Ad essi	
	non si applicano i contratti collettivi e le norme in materia	

	di lavoro subordinato ed autonomo ad eccezione delle norme in	
	materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie	
	professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto solo il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base	
	dei parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei	
	soci.	
	Le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate	
	in misura complementare e non sostitutiva rispetto a quelle	
	degli operatori professionali.	
	Art. 6 bis (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del	
	codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati	
	dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in	
	ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al	
	fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di	
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal Consiglio di	
	Amministrazione al momento dell'ammissione.	

	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della	
	Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10	
	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso	
	di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo	
	al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo	
	spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo	
	11 del presente statuto:	
	l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai	
	momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	il mancato adeguamento agli standard produttivi della	
	Cooperativa o il rispetto degli impegni di partecipazione	
	all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio	
	inserimento nell'organizzazione aziendale.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di	
	Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento	

	della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio	
	appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il	
	diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti	
	ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del	
	Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni	
	dei soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, domicilio, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	c) la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;	
	d) l'ammontare delle azioni che si intende sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai	
	limiti di legge;	

	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto ed i regolamenti, nonché di attenersi	
	alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli artt. 47 e seguenti del	
	presente statuto.	
	La domanda di ammissione, se trattasi di persone giuridiche,	
	oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e)	
	ed f) relativi alle persone fisiche, dovrà contenere le	
	seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura dell'Organo	
	Amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni,	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.	

	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,	
	la quale delibera sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocata, in occasione della successiva	
	convocazione.	
	L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art. 8 (Doveri del socio)	
	Con l'ammissione alla società, fermi restando gli altri	
	obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono	
	obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta degli	
	amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	

	c) a partecipare attivamente alla vita della cooperativa e al	
	perseguimento degli scopi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30	
	(trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione	
	da effettuarsi con lettera raccomandata, fax, e-mail e con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione, se il socio è persona giuridica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) se le condizioni dello scambio risultino pregiudizievoli	
	per i propri soci (2545 septies).	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con lettera	
	raccomandata, alla Società. Gli amministratori devono	

	esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli	
	Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto	
	sociale, dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo	
	amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far	
	decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo	
	Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti	

	sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali,	
	salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al	
	socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per	
	adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al	
	versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei	
	pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che non adempie la propria prestazione mutualistica con	
	diligenza e, comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora	
	incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di	
	lavoro previste nel CCNL di riferimento, indicato nel	
	regolamento ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 142/2001	
	e, nel caso di socio volontario, che abbia cessato l'attività	
	di volontariato presso la cooperativa;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	

	ricevuta di ritorno.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi dei soci deceduti	
	hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del	
	successivo art. 28, comma 4, lett. c), la cui liquidazione	
	avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale	
	lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio,	
	diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore	
	all'importo effettivamente versato e rivalutato. La	
	liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente	
	l'originario conferimento del socio, e corrispondente alle	
	azioni assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione	
	dei ristorni, come consentito dall'art.2545 sexies c.c.,	
	l'Organo Amministrativo potrà deliberare una dilazione del	
	pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque	
	anni, ai sensi dell'art.2535, u.c., c.c. A fronte di tale	
	dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni	

	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura	
	e con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi	
	dalla data del decesso dovranno indicare quello tra di essi	
	che li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto	
	previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne	
	accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al	
	precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione	
	ai sensi dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La società	
	esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste	
	dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	

	dell'art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove ciò non sia stato richiesto entro i 5 (cinque)	
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere	
	b), c), d), e) ed f), oltre al risarcimento dei danni ed al	
	pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel	
	regolamento, perdono il diritto al rimborso della	
	partecipazione calcolata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito	
	derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal	
	pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei	
	prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da	
	apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	

	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	<u>TITOLO IV</u>	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa	
	soci sovventori, di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio	
	1992, n. 59.	
	Art. 17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	azioni trasferibili del valore di Euro 100,00 (cento virgola	
	zero zero) ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari	
	ad euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).	
	La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi	
	dell'art. 2346 del Codice Civile.	
	Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)	

	Salvo che sia diversamente disposto dalla Assemblea dei soci	
	in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei	
	sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli	
	Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in	
	manca, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli	
	Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni	
	dal ricevimento della comunicazione.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea	
	ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle azioni emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando	
	che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a 2 (due) punti percentuali rispetto al	

	dividendo previsto per i soci ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi	
	compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci	
	cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in	
	relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri	
	fissati dalla Assemblea al momento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un	
	coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il	
	numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il	
	numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi	
	patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si	
	debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte	
	di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo	
	costituito mediante i conferimenti dei sovventori in	
	proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito	
	dai soci ordinari.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	

	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	il diritto di recesso spetta ai soci sovventori qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento	
	stabilito dall'Assemblea dei soci in sede di emissione delle	
	azioni a norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione e le cause di	
	incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	AZIONI DI PARTECIPAZIONE	
	Art. 21 (Azioni di partecipazione cooperativa)	
	Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare	
	procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo	
	sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto	
	stabilito dall'art. 5 della legge 59/92.	
	In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di	
	partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente	
	liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella	
	ripartizione degli utili.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse	
	per un ammontare non superiore al valore contabile delle	
	riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante	
	dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il	
	Ministero delle Attività Produttive.	
	Il valore di ciascuna azione è di euro 50,00 (cinquanta	

	virgola zero zero).	
	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere	
	offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai	
	lavoratori dipendenti della Cooperativa.	
	All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di	
	partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel	
	rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore	
	nominale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di	
	partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita	
	che eccede il valore nominale complessivo della altre azioni.	
	L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di	
	partecipazione cooperativa, determina:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei	
	limiti sopra indicati;	
	- la durata delle azioni, in relazione ai programmi	
	pluriennali approvati dall'Assemblea;	
	- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni	
	di partecipazione cooperativa, nonchè per il collocamento	
	delle azioni eventualmente rimaste inoprate.	
	Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa	
	spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 (due) punti	
	rispetto a quella dei soci obbligati:	
	a) al versamento degli importi sottoscritti, ma secondo le	

	modalità e nei termini previsti in sede di emissione;	
	b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni,	
	limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	Art. 22 (Assemblea speciale)	
	L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di	
	partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto	
	compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla	
	legge e dal presente statuto, viene convocata dall'Organo	
	amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune,	
	quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta	
	richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.	
	Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun	
	possessore un voto per ogni azione posseduta.	
	L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla	
	legge.	
	Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e	
	chiederne estratti, può assistere alla Assemblee dei soci,	
	con facoltà di impugnare le deliberazioni; provvede	
	all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e	
	tutela gli interessi dei possessori di azioni di	
	partecipazione cooperativa nei confronti della società.	
	Art. 23 (Recesso)	
	Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il	
	diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine	
	minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in	

	sede di emissioni delle azioni medesime.	
	<u>TITOLO VI</u>	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 24 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari,	
	rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 25,00	
	(venticinque virgola zero zero)	
	Le azioni complessivamente detenuta da ciascun socio non	
	possono essere superiore ai limiti di legge. La società ha	
	facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del	
	Codice Civile;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	3) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di	
	partecipazione cooperativa;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili	
	di cui all'art.28 e con il valore delle azioni eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di	
	soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o	
	prevista per legge o per Statuto.	

	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello	
	scioglimento della Società.	
	Art. 25 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)	
	Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società	
	senza l'autorizzazione degli Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con	
	lettera raccomandata, fornendo, con riferimento	
	all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 8.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato.	
	Art. 26 (Requisiti di mutualità prevalente)	
	La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in	
	prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	

	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura	
	superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per	
	i dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	Nello svolgimento dell'attività mutualistica la società deve	
	rispettare il principio della parità di trattamento.	
	Art. 27 (Bilancio di esercizio e destinazione degli utili)	
	L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31	
	(trentuno) dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio, in	
	conformità alla legge. Il progetto di bilancio deve essere	
	presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro	
	120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga	
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	

	della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione	
	sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota	
	integrativa del bilancio. L'organo amministrativo documenta	
	in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi	
	dell'art.2513 del codice civile.	
	L'Assemblea soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta	
	per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio	
	1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alla condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31	
	gennaio 1992 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per	
	distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	

	prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari	
	dei soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per	
	le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 28 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, provvede	
	alla destinazione del ristorno nel rispetto della normativa	
	vigente.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	<u>TITOLO VII</u>	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 29 (Organi)	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Organo Amministrativo;	
	c) il collegio dei sindaci, se nominato;	
	d) il Revisore Contabile.	

	Art. 30 (Assemblee)	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi dall'Organo	
	Amministrativo mediante <u>lettera raccomandata A.R.</u> anche a	
	mano, fax, e-mail e con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare	
	la prova dell'avvenuto ricevimento, inviata 8 (otto) giorni	
	prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo	
	(nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e	
	l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve	
	essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	la maggioranza degli Amministratori e dei sindaci effettivi,	
	se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi	
	alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	Art. 31 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci	
	sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al	
	precedente art. 16, nonché sui voti spettanti secondo i	
	conferimenti;	
	3) delibera sull'emissione delle azioni di partecipazione	

	cooperativa;	
	4) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei	
	possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato	
	di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali	
	sono state emesse le azioni medesime;	
	5) provvede alla nomina degli Amministratori;	
	6) procede alla eventuale nomina dei sindaci e del Presidente	
	del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto	
	deputato al controllo contabile;	
	7) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	Amministratori, ai Sindaci, al Revisore contabile se nominato;	
	8) approva i regolamenti interni;	
	9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	all'art. 27.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano	
	almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda	
	scritta agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	

	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per	
	argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge,	
	su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto	
	o di una relazione da essi predisposta.	
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello	
	statuto e sugli argomenti previsti dall'art. 2365 del codice	
	Civile.	
	Art. 32 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita, in prima	
	convocazione, quando siano presenti o rappresentati la metà	
	più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto, in seconda	
	convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei voti rappresentati in assemblea.	
	L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sia in prima	
	che in seconda convocazione delibera a maggioranza assoluta	
	dei voti rappresentati in assemblea.	
	L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in	
	seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci	
	che rappresentino più dei due terzi dei voti complessivamente	
	spettanti a tutti i soci per l'approvazione delle delibere	
	concernenti la modifica dell'oggetto sociale, il	

	trasferimento della sede sociale al di fuori del territorio	
	italiano, la trasformazione della società, la fusione e la	
	scissione eterogenee, la modifica delle clausole statutarie	
	che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la	
	modifica e la soppressione delle clausole mutualistiche e non	
	lucrative, salve eventuali diverse maggioranze previste dalla	
	legge o dal presente statuto.	
	Art. 33 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Articolo 34 (Voto)	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19,	
	secondo comma.	
	Ai soci persone giuridiche sono attribuiti cinque voti.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	

	categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia	
	Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del	
	codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 10 (dieci) soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Articolo 35 (Presidenza dell'assemblea).	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico,	
	presidente dell'Organo amministrativo ed, in sua assenza, dal	
	vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona	
	designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza	
	dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un Notaio.	
	Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della	
	costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei	
	presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati	
	delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere	
	dato conto nel verbale.	
	Art. 36 (Amministrazione)	

	La società adotta per la propria amministrazione e per il	
	controllo, il sistema tradizionale di cui agli articoli 2380	
	- 2409 septies del codice civile, con le seguenti	
	precisazioni.	
	La società è amministrata da un amministratore unico o da un	
	Consiglio di amministrazione composto da un numero di	
	Consiglieri variabile da tre a sette eletti dall'Assemblea	
	ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il	
	numero.	
	Nel Consiglio di Amministrazione possono essere nominati	
	anche non soci, in ogni caso la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori,	
	oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	presidente.	
	L'Organo amministrativo può essere nominato per un periodo	
	pari a 3 (tre) esercizi, o per una durata più lunga ed anche	
	a tempo indeterminato, secondo la deliberazione	
	dell'Assemblea, che provvede alla nomina; in mancanza di ogni	
	determinazione detto Organo si intende nominato per tre	
	esercizi sociali e scade alla data nella quale la decisione	
	dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della carica.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	

	Art. 37 (Compiti degli Amministratori)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati	
	all'Assemblea dalla legge.	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione della materie previste dall'art.	
	2381 comma 4 del codice civile, dei poteri in materia di	
	ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o	
	più dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i	
	limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono	
	referire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul	
	generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile	
	evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in	
	termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla	
	cooperativa e dalle sue controllate.	
	Articolo 38 - (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali via sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richieda un terzo degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo (anche diverso dalla sede sociale purché in Italia) e	
	l'ora della riunione, è fatta dal Presidente a mezzo lettera,	
	fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima	

	dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in	
	modo che gli Amministratori e gli eventuali Sindaci effettivi	
	ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	La convocazione deve essere spedita a tutti gli	
	amministratori e sindaci effettivi, se nominati.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue	
	deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale,	
	quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i	
	sindaci effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione è necessaria la presenza effettiva della	
	maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese	
	con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale,	
	firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale	
	deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli	
	amministratori.	
	Art. 39 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti	
	dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perchè	
	provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,	

	l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio	
	sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo	
	gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza	
	del Collegio sindacale, il Consiglio di amministrazione è	
	tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla	
	sua sostituzione.	
	Art. 40 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli	
	Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio	
	sindacale, determinare il compenso dovuto agli	
	Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti	
	attribuiti ad alcuno di essi.	
	Articolo 41 (Rappresentanza legale).	
	Il presidente del Consiglio di Amministrazione o	
	l'Amministratore Unico ha la rappresentanza della Cooperativa	
	di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente perciò è	
	autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da	
	privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo,	
	rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente verificata	

	dal Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui	
	attribuiti spettano al Vice presidente.	
	Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo	
	amministrativo, o l'Amministratore Unico potrà conferire	
	speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad	
	altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza	
	delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 42 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se	
	comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri	
	effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i	
	soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.	
	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato	
	dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata	
	dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio.	
	Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea	
	anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso	
	esso deve essere integralmente composto di revisori legali	
	iscritti nell'apposito registro.	

	Art. 43 (Revisione legale dei conti)	
	La revisione legale dei conti, se non è attribuita al	
	Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è	
	esercitata da un revisore legale dei conti o da una società	
	di revisione legale iscritti nell'apposito registro.	
	L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o	
	alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico	
	pari a tre esercizi.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 44 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 45 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	24, lett. c), nonché dei dividendi eventualmente maturati;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 121 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	

	Art. 46 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi di materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di ristorni, di devoluzione del	
	patrimonio residuo, di remunerazione degli strumenti	
	finanziari e di devoluzione di una quota degli utili annuali	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	Nello svolgimento dell'attività mutualistica la società deve	
	rispettare il principio della parità di trattamento.	
	Art. 47 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze	
	previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi	
	regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le	
	mansioni dei Comitati tecnici/scientifici, se verranno	
	costituiti.	
	Art. 48 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le	
	vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità	

47 di 48

48 di 48